



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARINELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013^(*)

Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi due decenni, la dinamica di crescita della spesa previdenziale ha posto con crescente urgenza, per tutti i Paesi europei, il problema del prolungamento della vita attiva e dell'innalzamento dell'età di accesso alla pensione.

Nel nostro Paese, una tale esigenza è stata determinata, innanzitutto, dalla profonda modifica della struttura demografica, che ha registrato un progressivo invecchiamento della popolazione italiana, secondo un processo che rischia di mettere a repentaglio l'equilibrio fra il flusso dei contributi riscossi dagli istituti previdenziali pubblici e l'ammontare delle prestazioni erogate.

L'innalzamento dell'età pensionabile, per altro verso, è imposto dal fatto che i lavoratori giungono, in media, in età assai avanzata ai primi versamenti utili ai fini pensionistici, a causa del prolungamento dei cicli di istruzione, dell'elevata disoccupazione giovanile e, infine, della difficoltà di far valere pienamente sul piano dell'accesso alla pensione di vecchiaia gli anni di contribuzione relativi al lavoro cosiddetto «atipico».

Le modifiche alla disciplina del pensionamento anticipato e di vecchiaia introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, se pure in alcuni casi molto onerose per i lavoratori maturi già prossimi alla pensione, sono state necessarie a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, a tutto beneficio delle generazioni più giovani.

Tuttavia, l'allungamento della vita attiva attraverso l'innalzamento dell'età legale di accesso alla pensione rischia di tradursi in un fattore di freno alla crescita per effetto del mantenimento forzoso al lavoro di persone con ridotta capacità lavorativa o minore motivazione.

Appare dunque indispensabile, per una politica efficace di prolungamento della vita attiva, l'introduzione di forme, per un verso, di alleggerimento della prestazione lavorativa dei lavoratori anziani e, per altro verso, di incentivi all'ingresso di lavoratori giovani, secondo percorsi di affiancamento e di tutoraggio funzionali al trasferimento intergenerazionale di competenze.

Il presente disegno di legge intende perseguire entrambe le finalità attraverso un sistema di incentivo al *part-time* per l'accompagnamento alla pensione con l'introduzione di forme di solidarietà intergenerazionale per il trasferimento di competenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Solidarietà intergenerazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro trentasei mesi il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono concordare con il datore di lavoro che il rapporto di lavoro abbia svolgimento con modalità a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, con riduzione dell'orario di lavoro non oltre il 50 per cento, di ogni tipologia, a tal fine determinando, con atto avente data certa, le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese, a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato ovvero di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.

2. I lavoratori impiegati a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto hanno diritto, a seguito di opzione espressa presentata alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'integrazione dei versamenti contributivi senza alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo, sino a concorrenza con quanto corrispondente all'orario normale previsto dai contratti collettivi

sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. L'integrazione di cui al comma 2 può, per accordo individuale o collettivo, essere posta a carico del datore di lavoro, senza alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.

4. I lavoratori di età non superiore ai trentacinque anni assunti ai sensi del comma 1 devono acquisire, al termine del periodo incentivato ai fini contributivi e in proporzione alla durata dello stesso, una professionalità di livello pari a quella del lavoratore anziano, in forza di formazione o addestramento professionale operato anche attraverso il diretto affiancamento del medesimo lavoratore anziano con mansioni di *tutor*. Al *tutor* spetta di verificare i progressi nell'apprendimento professionale e di riferirne alla direzione aziendale.

5. Per le finalità di cui al comma 4, al momento dell'assunzione l'impresa predispone un piano formativo individuale recante l'indicazione nominativa del lavoratore designato quale *tutor* e l'individuazione dell'obiettivo professionale da conseguire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria o da specifici provvedimenti delle direzioni regionali del lavoro. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.

Art. 2.

(Fondo nazionale a sostegno della solidarietà intergenerazionale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale a sostegno della solidarietà intergenerazionale, di seguito denominato «Fondo», con

la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

2. A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo:

a) alla determinazione del limite massimo numerico dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo;

b) agli oneri informativi e dichiaratori a carico dei lavoratori e delle imprese.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

